

STATUTO

Modifiche

- Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 28.06.1991, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 147 del 30.09.1991, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.10.1991, prot. nr. 6031, pubblicato nel Bollettino Ufficiale nr. 82 del 22.11.1991.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 75 del 09.09.1993 controllato dal CO.RE.CO. in data 30.09.1993 prot. nr. 36073, pubblicato nel Bollettino Ufficiale nr. 101 del 25.11.1993.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 132 del 19.12.1994 e con deliberazione di chiarimenti nr. 11 del 20.02.1995 controllato dal CO.RE.CO. in data 20.03.1995 prot. nr. 8558 con parziali annullamenti.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.1998 controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 18.02.1998, Prot. n. 98/1204, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 35 dell'11.03.1998.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04.05.00 controllato dal CO.RE.CO. in data 17.05.00 prot. n. 5270, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 132 del 07.09.2000, ripubblicato dal 23.05.2000 al 21.06.2000.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2000 controllato dal CO.RE.CO. in data 13.12.2000 prot. n. 13866 - Statuto pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.12.2000 al 18.01.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 29 del 27.02.2001.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Alfonsine si costituisce in Ente Autonomo che rappresenta e cura gli interessi della locale collettività nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato e dal presente Statuto ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata in sede Parlamentare il 30 dicembre 1989.

2. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione mediante il sistema della programmazione propria in sintonia con quella degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie attività culturali, economiche e sociali, favorisce forme di collaborazione e scambio con altre Comunità Locali anche appartenenti a nazioni diverse.

2. Tali rapporti possono concretizzarsi attraverso le forme del gemellaggio e del patto d'amicizia.

3. L'attività politico-amministrativa è ispirata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza, nonché a criteri dell'efficienza gestionale affinché, comunque, sia sempre assicurato l'equilibrio economico della gestione.

4. Indirizza la propria azione:

- a. allo sviluppo dei valori, della solidarietà e della integrazione multietnica;
- b. alla rimozione degli ostacoli che impediscono la effettiva uguaglianza civile e sociale fra i cittadini, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- c. a favorire l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile e la realizzazione di concrete politiche di pari opportunità tra uomo e donna a livello sociale ed economico. A tal fine, nello svolgimento della sua attività, adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della stessa e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti;
- d. a consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- e. a favorire la crescita sociale, civile, culturale ed economica;
- f. al perseguimento di uno sviluppo ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla valorizzazione del territorio;
- g. alla tutela della salute;
- h. al mantenimento ed alla valorizzazione, del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- i. allo sviluppo del libero associazionismo e del volontariato;
- j. alla valorizzazione delle risorse del territorio: in particolare sostiene una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, nuove propensioni imprenditoriali nel terziario;

- k. a promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private e cooperative, per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
- l. a sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi educativi e sociali a sostegno dei singoli e dei nuclei familiari, da gestire anche in collaborazione con le altre istituzioni, con i privati e con le Associazioni del Volontariato;
- m. a sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- n. ad incoraggiare e promuovere la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche ed amministrative.

Art. 3 Il Territorio

1. Il territorio del Comune di Alfonsine comprende il Capoluogo, suddiviso ai fini della nomina dei componenti delle Consulte Locali in: Destra Senio e Sinistra Senio, le frazioni di Filo e Longastrino e le località di Taglio Corelli, Villa Pianta, Passetto, Fiumazzo, Borgo Fratti e Borgo Cavallotti.
2. Il territorio comunale è dichiarato denuclearizzato.

Art. 4 La Popolazione

1. Formano la popolazione del Comune tutti i residenti nel territorio comunale a prescindere dalla loro nazionalità.

Art. 5 La Sede

1. La sede del COMUNE è nel CAPOLUOGO. Nelle frazioni possono essere distaccati Uffici e Servizi Comunali onde assicurare il soddisfacimento di alcune esigenze prioritarie della collettività ivi residente.

Art. 6 Lo Stemma ed il Gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Alfonsine sono individuati e contraddistinti nei bozzetti allegati al presente statuto .
2. Nelle cerimonie, nelle altre ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Ordinamento

1. Sono organi del Comune: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
2. Spettano a tali Organi i compiti, le attribuzioni e le funzioni loro assegnate dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 7 bis Pubblicità spese elettorali

1. Il deposito della candidatura alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale deve essere accompagnato da una dichiarazione resa ai sensi della Legge 04.01.1968 nr. 15 in cui sono indicate le fonti di finanziamento e le spese previste per ogni singola candidatura.
La predetta dichiarazione è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio fino al termine della campagna elettorale. Entro 30 giorni da tale termine analogo dichiarazione sul rendiconto delle spese sostenute viene depositato presso la segreteria del Comune e pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio.

Art. 8 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale, dalla quale viene eletto, ed esercita la funzione prioritaria di indirizzo e di controllo politico amministrativo volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi determinati con gli atti fondamentali e nel documento programmatico, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme dei Regolamenti.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alle norme di Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco eletto a suffragio diretto e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per Legge. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati dalla Legge.

Art. 9 Durata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La durata del Consiglio Comunale è pari a quella prevista per Legge.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che rientrano nelle sue competenze.
4. I Consiglieri restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e mantengono le loro prerogative fino a quel momento, fatte salve le cause di cessazione dalla carica prevista per Legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, il quale svolgerà tutti i compiti indicati nell'art. 11 e seguenti, che siano di competenza del Presidente del Consiglio.

Art. 11 Compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni nel rispetto delle norme del regolamento del Consiglio:

- a) convoca e presiede il Consiglio, o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento;
- b) convoca e presiede la riunione dei capigruppo a propria discrezione e, comunque, su richiesta di almeno due capigruppo;
- c) convoca la prima seduta delle commissioni consiliari, se istituite, e cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea, ma può delegare tale funzione ad altri Consiglieri, in via temporanea o permanente.

Egli assicura inoltre una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 12 Le sedute del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o su richiesta di almeno quattro Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora un quinto dei componenti in Consiglio Comunale richieda la convocazione del Consiglio Comunale su questioni determinate, la richiesta di convocazione deve indicare chiaramente l'argomento da inserire all'ordine del giorno.

3. Il Presidente è tenuto a provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora entro tale data il Consiglio Comunale venga convocato per altri motivi, il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno anche l'argomento proposto dai Consiglieri.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 15 gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 dicembre. Le riunioni nei restanti periodi costituiscono sessione straordinaria.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza ai Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le sedute consiliari sono sempre segrete quando si debbono trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone, in tal caso anche la votazione è segreta.

8. Alle sedute del Consiglio Comunale deve partecipare il Segretario Generale.

9. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei Consiglieri assegnati.

10. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi, gli assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta

dei voti, salvo quelle per le quali la Legge o lo Statuto non prescrive espressamente maggioranze speciali o qualificate. Per le determinazioni di cui sopra si fa esplicito riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del presente Statuto.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale in carica al momento della votazione.

12. Le nomine espressamente riservate dalla Legge al Consiglio Comunale di rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti ed Aziende od Istituzioni sono ispirate a criteri di trasparenza e di competenza professionale e gestionale.

13. Per tali nomine è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. A parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle consultazioni elettorali ha riportato il maggior numero di voti.

14. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali.

15. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dai pareri dei funzionari, previsti per Legge, deve essere depositata nei modi previsti dal Regolamento almeno 24 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.

16. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, e persone singole su questioni d'interesse collettivo.

Art. 13 I Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica a seguito della loro proclamazione ed in caso di surrogazione, dopo l'adozione del relativo atto deliberativo.

2. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Essi sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ai Consiglieri spettano le indennità stabilite dalla Legge.

5. I Consiglieri non residenti nel territorio del comune sono tenuti ad eleggere in esso un proprio domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il Consiglio Comunale deve essere obbligatoriamente convocato entro tale termine.

7. Qualora un Consigliere comunale non intervenga a quattro sedute consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, chiede le motivazioni al Consigliere stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per fornirle. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, decorrente dalla data di ricevimento . Scaduto il termine il Consiglio, nella prima seduta successiva utile, esamina le giustificazioni addotte e se non le ritiene sufficientemente motivate, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati .

Qualora il Consiglio ritenga motivate le giustificazioni addotte, sempre a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ne delibera l'accoglimento.

Art. 14 Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri hanno le seguenti prerogative:

- diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio;
- di presentare interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.

2. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato è tenuto a rispondere alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri entro 30 giorni secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le mozioni sono iscritte all'Ordine del Giorno della seduta consiliare successiva.

3. Un quinto dei componenti il Consiglio Comunale può chiedere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità degli atti della Giunta Comunale individuati dalla Legge e secondo le modalità stabilite.

Art. 15 Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio può:

- a. approvare risoluzioni indicanti indirizzi per l'attività della Giunta e del Sindaco;
- b. indire, di propria iniziativa, referendum consultivi della popolazione per materie di competenza comunale, col voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati;

2. Il Consiglio approva gli atti ed i Regolamenti che la Legge riserva alla sua competenza.

2 bis. Il Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto, da parte dello stesso e dei rispettivi amministratori. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio una relazione in merito allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

3. I Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Fatte salve le diverse previsioni di Legge, si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti..

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le maggioranze occorrenti per l'approvazione dei provvedimenti di competenza consiliare.

Art 16 I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari i locali ed i servizi necessari per l'adeguato espletamento delle loro funzioni.

Art. 17 Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a supporto della propria attività, per l'esame di particolari atti e per l'esercizio del controllo politico amministrativo, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, in via continuativa o temporanea, con criteri proporzionali e garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

2. Il Consiglio può prevedere la partecipazione alle suddette commissioni di persone estranee al Consiglio, con criteri di competenza, per l'esame tecnico di determinati problemi.

3. Il Consiglio Comunale può attivare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, commissioni per fini di controllo o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La composizione delle commissioni ispettive, disciplinata dal Regolamento, è proporzionale rispetto a quella del Consiglio Comunale. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Le commissioni ispettive hanno i più ampi poteri di indagine sull'argomento loro assegnato nella delibera istitutiva e riferiscono al Consiglio Comunale i risultati dell'indagine entro il termine assegnato.

5. Le commissioni di cui sopra hanno il potere di richiedere ai funzionari responsabili degli uffici comunali, delle Aziende e delle Istituzioni del Comune tutti gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso.

I poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni di indagine sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 18 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale con le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 19 Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, organo esecutivo collegiale, è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune e si esprime mediante deliberazioni collegiali.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori che, compreso il Vice Sindaco, non deve superare il numero massimo di sette.

3. Possono essere nominati alla carica di Assessori cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale. Non possono fare parte della Giunta Comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. Gli assessori non Consiglieri prendono parte ai lavori del Consiglio Comunale ed hanno facoltà di intervenire nel dibattito senza diritto di voto.

Art. 20 Durata in carica della Giunta

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla nomina della successiva e comunque non oltre l'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. La Giunta Comunale decade dalla carica per cessazione del Sindaco per qualsiasi causa, per approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 27 e per scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 21 Nomina, revoca e cessazione degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato, ma sempre nel rispetto del numero minimo previsto al precedente articolo 21. In questo caso il Sindaco può provvedere alla nomina di un sostituto. La revoca dell'assessore in carica e l'eventuale nomina del sostituto sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di cessazione di uno o più assessori per dimissioni, decadenza o decesso, il Sindaco può provvedere, nel rispetto del numero minimo previsto al precedente articolo 21, alla sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale già dalla seduta immediatamente successiva.

Art. 22 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Le decisioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti.
3. Alle riunioni della Giunta Comunale possono partecipare, su invito del Sindaco, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, responsabili di servizio o esperti.
4. Il funzionamento della Giunta Comunale è disciplinato dal Regolamento.
5. Il Sindaco può affidare ad un singolo Assessore, fermo restando le competenze della Giunta Comunale di organo collegiale e di strumenti di collaborazione del Sindaco nell'attività di Governo dell'ente, l'incarico temporaneo o permanente, di seguire materie o affari di particolare rilevanza.

Art. 23 Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla Legge al Consiglio Comunale o, dalla Legge e dallo Statuto, alle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore, tali atti dovranno essere idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
2. La Giunta Comunale svolge inoltre attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e predispose le proposte inerenti le materie di competenza del Consiglio.
3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale, sulla propria attività e sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

Art. 24 La revoca e la sostituzione degli Assessori

1. La revoca e la sostituzione degli assessori avviene con modalità e presupposti indicati nel precedente articolo 23 commi 2° e 3°.

Art. 25 La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

5. Qualora la mozione sia approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di Legge.

Art. 26 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e svolge tutti i compiti che, ai sensi dell'art. 11 e seguenti del presente Statuto, sono propri del Presidente del Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco viene eletto a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla Legge.

3. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale ne esercita la direzione politico-amministrativa e il coordinamento generale, impartisce le direttive generali per lo svolgimento dell'attività gestionale, ed entra in carica dopo la proclamazione degli eletti, quale Ufficiale di Governo, dopo aver prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale.

Il medesimo resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo quanto previsto dall'art. 37 della L. 142/90, come sostituito dall' art. 18 della L. n. 81/93, dall'art. 37/bis e dall'art. 39 della Legge 142/90, come modificato all'art. 21 della Legge 81/93 e dalle ulteriori disposizioni di Legge e statutarie.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica portata a tracolla .

5. Il Sindaco assume le proprie decisioni mediante l'emanazione di idonei provvedimenti.

Art. 27 Cessazione dalla carica di Sindaco

1. La cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale rimangono comunque in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e provocano gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco decade inoltre dalla carica in caso di scioglimento del Consiglio Comunale ed in caso di approvazione di una mozione di sfiducia; in tale ultima ipotesi e nelle ulteriori previste per Legge si procede alla nomina di un commissario.

Art. 28 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto, in particolare:

- provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori;
- provvede alla revoca dei componenti della Giunta Comunale;
- provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta Comunale in caso di cessazione o di revoca;
- nella prima seduta di insediamento del Consiglio, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissandone l'ordine del giorno;
- convoca e presiede la Giunta Comunale e ne coordina l'attività;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni regionali attribuite e delegate all'ente;
- nomina i responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- nomina il Segretario Generale, che da lui dipende funzionalmente;
- impartisce direttive al Direttore Generale, se nominato;
- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
- esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto (art.4 e 13 Legge 81/93)

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:

2.1 sovrintende:

- a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
- c. allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
- d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2.2 adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge. In particolare nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, mediante l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

2.3 assume le competenze che erano in capo al prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8.12.1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n. 66;

3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 29 Deleghe e sostituzione del Sindaco - Il Vice Sindaco

1. Il Consiglio può attribuire, con proprio provvedimento ai Consiglieri Comunali, incarichi limitati per materie o affari determinati e per periodi definiti. Agli incaricati non competono funzioni gestionali o di amministrazioni: agli stessi può richiedersi lo svolgimento di idonea relazione al Consiglio Comunale in merito all'espletamento del proprio incarico.

2. Il Sindaco, nei limiti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della vigente normativa, può delegare funzioni al Segretario Comunale e ai dipendenti comunali.

3. Il Vice Sindaco provvede a sostituire il Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di vacanza dalla carica, di impedimento o di assenza.

4. Il Vice Sindaco esercita le funzioni che gli spettano per Legge o quelle ulteriori attribuite dal Sindaco.

5. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 30 La consultazione popolare

1. Al fine di rendere compiuta la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione il Regolamento prevede forme e modalità di consultazione della popolazione prima della adozione da parte del Consiglio Comunale di atti e provvedimenti di interesse generale.
2. Possono essere previste assemblee di cittadini, anche su base di quartiere, con la partecipazione di Amministratori Comunali, sondaggi di opinione, indagini anche per campione e quant'altro ritenuto utile per conoscere gli intendimenti della comunità alfonsinese.
3. In ordine all'impostazione delle politiche generali ed alla disposizione degli atti di indirizzo fondamentale, verranno praticati rapporti di consultazione e di confronto con le associazioni economiche di categoria, con le organizzazioni sindacali, con i soggetti del movimento cooperativo, con le associazioni del volontariato, e con le associazioni per la tutela del Diritto del Cittadino.

Art. 31 Gli Organismi di partecipazione

1. Sono istituiti organismi di partecipazione e di consultazione della popolazione su base territoriale.
2. Tali organismi dovranno essere preventivamente consultati in merito agli atti amministrativi fondamentali riguardanti le rispettive comunità e, comunque, in preparazione dei bilanci di previsione e dei piani e programmi socio economici, territoriali e urbanistici.
3. Inoltre, essi potranno formulare proposte relative alle competenze del Comune, proposte che dovranno obbligatoriamente essere esaminate dai competenti organi comunali.
4. Il Regolamento prevederà le competenze, le forme, le modalità di costituzione e di funzionamento di detti organismi.

Art. 32 Iniziativa popolare e referendum

1. E' garantito, ai cittadini singoli o associati, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale e di ottenere un tempestivo esame e una motivata risposta.
2. Gli elettori del Comune possono sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio proposte di deliberazione per materie di loro competenza purché la richiesta provenga da almeno 150 aventi diritto e siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto.
3. L'iniziativa popolare è disciplinata da apposito Regolamento.
4. Gli elettori del Comune, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi della popolazione su materie di competenza comunale purché la richiesta provenga da almeno 800 elettori. L'indizione di referendum abrogativi su materie di competenza comunale può essere richiesta da almeno 1000 elettori.
- 5 Il Referendum può, inoltre, essere promosso dal Consiglio Comunale con delibera approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Non possono essere indetti Referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie :

- a. lo Statuto comunale;
- b. il Regolamento del Consiglio comunale;
- c. i piani di investimento;
- b. i Piani Regolatori Generali e gli strumenti urbanistici attuativi;
- c. il Bilancio Comunale;
- d. l'applicazione dei tributi, l'assunzione di mutui, prestiti obbligazionari e comunque materie finanziarie;
- e. la gestione del personale;
- f. l'istituzione e la determinazione di tariffe;
- g. sanzioni amministrative.

7. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di apposita commissione formata dai Capigruppo, dal Segretario Comunale dell'Ente e dal Difensore civico.

8. Qualora la materia sottoposta a quesito referendario subisca comunque disciplina innovativa per effetto di successivi atti o provvedimenti, la commissione di cui sopra valuterà se ancora sussistano i presupposti della consultazione referendaria e, sentito il Comitato promotore, formulerà parere in merito al Consiglio Comunale.

9. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento. In ogni caso non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e con quelle di cui al precedente art. 33

10. La consultazione è valida e si darà corso agli adempimenti necessari se ha partecipato alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto.

11. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

12. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera se adottare o meno gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

13. Durante ogni anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria che può comprendere però più quesiti. Nell'ultimo anno di legislatura non si possono tenere consultazioni referendarie.

Art. 33 Modalità di accesso ai procedimenti ed informazione ai Cittadini

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
 3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai Regolamenti. I termini vengono definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo.
 4. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
 5. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
 6. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, e tempestività.
 7. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata mediante affissione all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
 8. Tutti gli atti deliberativi dell'Ente sono consultabili presso l'Ufficio Comunale.
 9. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta può istituire servizi d'informazione ai cittadini.
 10. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
 11. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al 4 comma dell'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
 12. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 34 Il difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, col compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Interviene a tutela dei cittadini e del pubblico interesse, in ordine all'emanazione, al ritardo e all'emissione di provvedimenti ed atti che si presentano come violazione delle finalità e dei principi del presente Statuto.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione segreta, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo elegge ed è prorogato nelle sue funzioni fino all'elezione del successore.

5. Il Difensore civico decade dall'ufficio per le stesse cause che comportano la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

6. E' eleggibile a Difensore civico ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale, di laurea in giurisprudenza, e di qualificata esperienza in campo giuridico amministrativo.

7. Il Comune può istituire il Difensore civico mediante convenzione con altri Enti locali. Detta convenzione determinerà le modalità di nomina, la misura della indennità di funzione e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

8. Il Difensore civico:

- a. segnala agli Organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitandone l'eliminazione e il superamento;
- b. informa chi ha richiesto il suo intervento dei passi compiuti, delle risposte ottenute e dei risultati conseguiti;
- c. invia annualmente al Sindaco una relazione sull'attività svolta, con eventuali osservazioni e suggerimenti.

9. Il Sindaco trasmette le relazioni annuali del difensore civico al Consiglio Comunale. Le relazioni annuali del difensore civico, unitamente ad eventuali osservazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, sono rese pubbliche a cura dell'Amministrazione Comunale.

10. I mezzi del difensore civico sono costituiti da apposito ufficio e da personale adeguato all'importanza dei compiti assegnati.

Art. 35 I rapporti con le Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e garantisce la propria collaborazione quando le finalità di queste non contrastino coi principi fondamentali e le finalità del Comune.

2. Tali associazioni dovranno, per accedere alle diverse forme di collaborazione col Comune, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, essere inserite in un albo comunale delle associazioni rappresentative sul territorio.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; i soggetti del Movimento Cooperativo, le associazioni del volontariato, le associazioni degli immigrati, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani, delle donne e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che sia portatore di interessi generali o diffusi.

Art. 36 Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, - 1 comma, della Legge 5 febbraio 1992 nr. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone portatrici di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di Coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla Legge predetta ed i responsabili a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero esistenti sul territorio. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al Responsabile del Servizio competente.

Art. 37 Servizio di segreteria a favore degli utenti

1. Al competente ufficio comunale è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari. Il Responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

TITOLO III/BIS
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 38 La collaborazione con gli Enti Locali

1. Il Comune, allo scopo di realizzare un coordinato sistema delle autonomie, nel rispetto dell'autonomia degli altri Enti Locali, partecipa a forme di raccordo con questi e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi, predispone i mezzi e le procedure per armonizzare l'azione dei diversi Enti nelle materie e nelle attività di comune interesse.

Art. 39 La partecipazione alla programmazione Regionale e Statale

1. Il Comune partecipa, congiuntamente agli altri Comuni e alla Provincia, alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 40 La conferenza fra Enti

1. Il Comune, per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo attivato dal Comune o quando debba acquisire intese con altre amministrazioni pubbliche, indice una conferenza dei servizi e degli Enti interessati.

Art. 41 Gli accordi di programma

1. Il Comune, al fine della valorizzazione del raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti dell'Amministrazione Locale, Provinciale, Regionale e Statale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per l'attuazione di interventi che si prestino ad una azione integrata dei diversi soggetti pubblici.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

Art. 42 Organizzazione generale uffici

1. L'Ordinamento dei servizi viene disciplinato da appositi regolamenti in base a criteri di autonomia, funzionalità, economie di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità in conformità all'art. 51 della Legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare i principi che dovranno informare i regolamenti attuativi sono:

- a) la distinzione fra responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei risultati relativi,
- b) centralità delle esigenze dei cittadini;
- c) flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni;
- d) valorizzazione delle risorse umane.

3. All'adozione dei regolamenti di cui al presente articolo provvede la Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 43 Modalità di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che dovranno essere istituiti e gestiti ai sensi di Legge e del presente Statuto.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali ed espletare le proprie funzioni, oltre che in economia diretta, tramite aziende speciali, istituzioni comunali, convenzioni con altri enti locali, società per azioni o a responsabilità limitata o in concessione a terzi.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi esercizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
5. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

ART. 44 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 45 La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 46 Le Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di Aziende Speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende Speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e Circostrizionali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende Speciali comunali.
5. Alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione provvede il Sindaco con atto motivato.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati, nell'ambito della Legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Aziende Speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e Regolamenti delle Aziende Speciali esistenti rendendole conformi alla Legge ed alle presenti norme.

Art. 47 Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al 4 e 5 comma del precedente articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art. 48 Le Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al 1° comma del presente articolo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

5. E' comunque ammessa la costituzione e la partecipazione a società per azioni con capitale pubblico minoritario nei limiti con le modalità e per le finalità previste dalla Legge.

Art. 49 Le Convenzioni con enti locali

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l'espletamento di funzioni proprie o conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il Comune può partecipare ad associazioni e a consorzi fra Comuni e Provincie.

2. Per la costituzione di associazioni e consorzi e per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo coordinato con altri comuni o provincie, il Comune stipula apposite convenzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 50 Disposizioni finali

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Enti per promuovere o partecipare all'istituzione di Consorzi, quale idoneo strumento per la gestione di alcuni servizi.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 51 Finanza Locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla Legge.
3. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla Legge. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi su servizi di propria competenza.

Art. 52 Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera il bilancio di previsione osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica redatta per progetti e di un bilancio pluriennale. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Comune attiva forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta anche per centri di costo o per servizi.

Art. 53 L'Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tariffario con sistemi di differenziazioni in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.

4. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

Art. 54 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di Legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzi.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 3 comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo.

Art. 55 Il Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 56 Il Controllo di Gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee - guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni o servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 57 Il Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 58 Appalti e contratti, le procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a. il fine che con il contratto s'intende perseguire
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune il Sindaco o un suo delegato.

Art. 59 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposta convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

- 3.** Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4.** Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Comune provvede, secondo l'interesse dell'Ente, alla forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
- 5.** Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 60 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi 2 bis, 3 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione.

Art. 61 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi .
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 62 I Regolamenti Comunali

1. La potestà regolamentare del Comune si esercita nell'ambito e nelle materie previste dalla Legge e dallo Statuto.

I Regolamenti comunali:

- a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b. la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
- c. non possono contenere norme a carattere particolare;
- d. non possono avere efficacia retroattiva;
- e. non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e purché il nuovo Regolamento regoli l'intera materia disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 63 Procedimenti di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale e alle forme associative dei cittadini.
2. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale. Allo stesso Consiglio spetta la competenza esclusiva di modificarli od integrarli.
3. I Regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni all'albo pretorio, una prima che è contestuale alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

Art. 64 Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.